

Corte costituzionale

ROSA MARIA GERACI

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non contempla la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna.

Secondo il giudice rimettente se il mancato coinvolgimento del titolare dell'interesse leso dal reato può essere comprensibile nell'ambito di un rito speciale connotato dall'omissione della fase dibattimentale, quale è il procedimento per decreto, meno giustificato è che analoga obliterazione sia imposta dalle norme che regolano la *vocatio in jus* per il susseguente giudizio di revisione.

Ciò, infatti, sarebbe al contempo lesivo dei canoni consacrati agli artt. 111 e 3 Cost.: il principio del contraddittorio sarebbe violato perché si impedisce alla persona offesa di conoscere e seguire la vicenda processuale innescata, con evidente pregiudizio anche degli interessi civili in caso di accoglimento dell'istanza di revisione; il principio di uguaglianza sarebbe, invece, compromesso per l'evidente disparità di trattamento che si verrebbe a creare, posto che si è in presenza di un giudizio di merito rispetto al quale non è stato assicurato il contraddittorio al soggetto leso, che viene così a trovarsi esposto ad una decisione potenzialmente pregiudizievole cui è rimasto del tutto ignaro.

Si sottolinea, altresì, la diversità dell'ipotesi

sottoposta a scrutinio rispetto al caso di revisione di sentenze che provengano da giudizi di merito per i quali l'avviso sia previsto ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado, nei quali è giustificato che, se non sia sopravvenuta una costituzione di parte civile, non sia più dovuto un ulteriore avviso, tanto per il giudizio di appello, quanto per quello di revisione.

Le prospettate censure sono disattese dai giudici costituzionali con un *iter* argomentativo che muove dai consolidati insegnamenti della Consulta volti a sottolineare come l'assetto generale del codice del 1988 sia fondamentalmente ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, risultando preponderante, nel disegno del legislatore, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede (C. cost., sent. 27 luglio 1994 n. 353; sent. 2 maggio 1991 n. 192).

Conseguentemente, «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della

tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale» (C. cost., ord. 10 ottobre 2008 n. 339; sent. 12 ottobre 1990 n. 443; sent. 26 ottobre 1982 n. 171; sent. 26 giugno 1975 n. 166; ord. 16 aprile 1999 n. 124).

In particolare, nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 c.p.p.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile.

Nel motivare la decisione la Corte non manca di sottolineare il ruolo peculiare attribuito al titolare dell'interesse leso dal reato dal codice di rito penale: non parte processuale, bensì mero soggetto eventuale dotato di poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli riconosciuti al pubblico ministero e all'indagato, restando comunque affidata all'insindacabile discrezionalità del legislatore la disciplina delle modalità della sua partecipazione al procedimento penale.

Sotto questo profilo, si ribadisce come le pronunce della Corte che hanno riconosciuto una violazione del diritto di difesa della persona offesa per la sua mancata partecipazione al procedimento penale sono intervenute su norme che riguardavano fasi antecedenti all'apertura del processo, incentrandosi sul riconoscimento di poteri e facoltà funzionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte civile sul presupposto della "potenzialità" che la persona offesa possa poi effettivamente costituirsi parte civile (C. cost., sent. 16 luglio 1991 n. 353; sent. 28 dicembre 1990 n. 559).

Ad avviso dei giudici costituzionali infondata è anche la censura inerente il *vulnus* all'art. 3 per la disparità di trattamento tra diversi giudizi di merito.

Non può, infatti, non rilevarsi come il giudizio di revisione abbia un carattere eccezionale, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario «strutturato in funzione del solo proscioglimento della persona già condannata: obiettivo che si trova immediatamente espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l'idoneità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di revisione, che l'art. 631 c.p.p. eleva a condizione di ammissibilità della domanda stessa» (C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113).

Conseguentemente, risalta *ictu oculi* «l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, essendo la revisione un giudizio che, a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concludersi solo con la conferma della sentenza o con il proscioglimento dell'imputato e nel quale non è possibile per la persona offesa dal reato costituirsi *ex novo* parte civile come necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di revisione di un decreto penale di condanna» (C. cost., sent. 27 luglio 2011 n. 254).

La Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 Cost., in relazione all'art. 11, comma 1, lett. q) della legge 29 settembre 2000, n. 300, 111 e 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Le censure sollevate dal rimettente si appuntano sul meccanismo di notificazione previsto dalla menzionata disposizione, ritenuto palesemente irragionevole poiché eseguito mediante consegna al legale rappresentante dell'ente anche quando questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, benché sussista nei suoi confronti una «presunzione *iuris et de iure* di incompatibilità» ex art. 39, comma 1 d.lgs. 231/2001.

In tale eventualità, invero – si osserva – «l'inerzia della società è difficilmente valutabile come libera scelta della stessa, apparendo arduo stabilire se la decisione della mancata costituzione in giudizio sia da ascrivere agli organi all'uopo deputati a siffatta valutazione o a un difetto di informazione da parte dell'imputato/legale rappresentante che ebbe a ricevere l'atto e che versa in conflitto di interessi alla stregua del disposto di cui all'art. 39, comma 1, del d.lgs. cit., il quale ricollega l'ipotesi eccezionale in essa contemplata alla mera posizione di imputato».

Ne conseguirebbe, secondo il giudice *a quo*, l'illegittimità costituzionale della disciplina sotto una molteplicità di profili.

In primis, per la lesione arrecata ai principi consacrati agli artt. 24 e 111 Cost., postulanti che le parti «siano messe in condizione di poter prendere parte al processo e di esercitare i loro diritti attraverso un idoneo sistema di informazione»; in secondo luogo, per il *vulnus* inflitto all'art. 76 Cost., posto che la delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera q) della legge n. 300 del 2000 «espressemente richiedeva di assicurare l'effettiva partecipazione dell'ente al processo»; infine, per la violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 Cedu, in quanto, come reiteratamente affermato dalla Corte di Strasburgo, «si giunge a parlare di "diritto a difendersi, conoscendo", tempestivamente, e quindi a "difendersi agendo",

personalmente e mediante l'assistenza di un difensore di fiducia. In siffatta ottica l'informazione sull'accusa e sul procedimento si inserisce a pieno titolo nell'alveo del "giusto processo", nella misura in cui il principio del contraddittorio non può prescindere dal diritto a difendersi, conoscendo».

La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione sotto un duplice profilo.

Innanzitutto sottolinea l'erroneo presupposto da cui muove il giudice *a quo*, che sovrappone – confondendole – due situazioni diverse: «quella relativa alla legittimazione a rappresentare l'ente, costituendosi nel giudizio, e quella relativa all'idoneità a ricevere materialmente in consegna gli atti destinati all'ente».

Se la prima può essere compromessa nell'eventualità sottoposta a scrutinio, non altrettanto può dirsi per la seconda, essendo le ragioni che determinano l'incompatibilità nel procedimento penale del legale rappresentante imputato del reato contestato all'ente non automaticamente trasferibili nell'ambito del meccanismo notificatorio.

L'art. 39 cit., infatti, introduce un'incompatibilità processuale giustificata dalla possibilità che tra l'ente chiamato a rispondere del reato commesso dal suo rappresentante e questo si verifichi un conflitto di interessi: perciò, «anche se si tratta di una mera eventualità», esclude che «le due parti, imputato ed ente, possano essere impersonate nel processo dallo stesso soggetto», garantendo così ad entrambi la facoltà di elaborare una strategia difensiva autonoma.

Al contrario, la finalità cognitiva sottesa alle notificazioni non è necessariamente pregiudicata dall'eventuale divaricazione degli interessi da far valere nel procedimento: «la validità della notificazione al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, muove dal-

la non irragionevole previsione che questi, nel fedele esercizio del proprio mandato, ponga gli altri organi dell'ente a conoscenza dell'atto notificato e permetta loro di valutare l'opportunità di far costituire l'ente con un diverso rappresentante, eventualmente nominato solo per partecipare al procedimento. L'ipotesi opposta, basandosi sull'infedele condotta del legale rappresentante che si trovi in conflitto di interessi, può certamente verificarsi, ma deve ritenersi eccezionale e patologica».

Ciò, tuttavia, non significa naturalmente disconoscere una simile eventualità, precludendo il ricorso agli strumenti atti a porvi rimedio, che sono invero insiti al sistema: ove, infatti, in presenza di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria dovesse effettivamente ravvisare l'infedeltà del legale rappresentante e l'inosservanza da parte sua del dovere di informazione dell'ente, un utile strumento – secondo quanto, invero, prospettato dallo stesso rimettente – potrebbe essere individuato nella nomina di un curatore speciale a norma dell'art. 78, comma 2 c.p.c.; in tal caso, però, gli atti destinati all'ente andrebbero notificati direttamente al curatore e non sarebbe applicabile l'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001. Questa disposizione, infatti, non opera sul piano della rappresentanza, che ne costituisce un presupposto, ma su quello della forma della notificazione, da un lato, permettendo l'immediato ricorso alla consegna diretta al legale rappresentante, anziché presso la sede dell'ente, come previsto dall'art. 145, comma 1 c.p.c., e, dall'altro, escludendo che a tali fini sussista la *ratio* della incompatibilità, su cui si fonda, invece, l'art. 39, comma 1 d.lgs. n. 231 del 2001.

Nel motivare la decisione la Corte individua un'ulteriore ragione di inammissibilità della questione nell'errore in ordine all'indi-

viduazione della norma impugnata.

Il dubbio di incostituzionalità manifestato dal rimettente, pur essendo stato prospettato con riferimento al regime delle notificazioni, attiene infatti, invero, all'esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante ed ente, tale da far escludere che il primo metta gli altri organi dell'ente in condizione di conoscere la pendenza del procedimento e di deliberare sulla partecipazione allo stesso.

Nell'argomentare su questo profilo, il giudice *a quo* rappresenta la possibilità di superare il conflitto di interessi inserendo, nella fase della notificazione e in via necessaria, un procedimento di nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78, comma 2 c.p.c., ritenendo tuttavia preliminare per la praticabilità di detta soluzione la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43, comma 2 d.lgs. n. 231 del 2001.

In tale prospettiva – osserva la Corte – «il curatore perciò non sarebbe un mero intermediario nel procedimento di notificazione, con la funzione di portare l'atto a conoscenza dell'ente, ma avrebbe il compito di interagire con i suoi organi abilitati a deliberare sulla partecipazione al procedimento, sicché la sua nomina e la sua funzione non si inserirebbero nel procedimento di notificazione ma ne sarebbero un presupposto, nel senso che avrebbero la funzione di individuare un diverso destinatario dell'atto da notificare». Tuttavia, se come prospettato dal rimettente, «si dovesse modificare il sistema, in modo da anticipare normativamente l'incompatibilità prevista dal primo comma dell'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001 al momento della notificazione, sarebbe la regola sulla rappresentanza a dover essere in primo luogo investita dalla questione di legittimità costituzionale e non quella sulla notificazione, che della prima costituisce solo una derivazione» (C. cost., sent. 27 luglio 2011 n. 249).